



## La tutela previdenziale del libero professionista



La copertura previdenziale dell'attività a carattere libero professionale svolta dai medici e dagli odontoiatri è assicurata dall'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici (ENPAM), attraverso l'iscrizione obbligatoria al Fondo di Previdenza Generale di tutti i medici e gli odontoiatri iscritti agli Albi professionali.

Con l'iscrizione all'Albo professionale, infatti, i medici e gli odontoiatri sono iscritti obbligatoriamente ed automaticamente al Fondo di Previdenza Generale ENPAM, indipendentemente dal tipo di attività lavorativa e professionale che potranno svolgere e che darà eventualmente luogo ad altro obbligo contributivo e alla formazione di posizioni previdenziali presso altri Istituti.

Per gli odontoiatri l'iscrizione decorre dal 1° gennaio 1995.

I medici e gli odontoiatri che s'iscrivono agli Albi, non devono effettuare alcuna domanda d'iscrizione all'ENPAM.

Gli Ordini provinciali, infatti, comunicano direttamente all'Ente di previdenza l'avvenuta iscrizione agli Albi, ai fini dell'inclusione nei ruoli esattoriali di riscossione del contributo obbligatorio annuale al Fondo di Previdenza Generale.

### Il Fondo di Previdenza Generale

La copertura previdenziale dell'attività a carattere libero professionale svolta dai medici e dagli odontoiatri è assicurata dall'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici (ENPAM), attraverso l'iscrizione obbligatoria al Fondo di Previdenza Generale di tutti i medici e gli odontoiatri iscritti agli Albi professionali.

L'ENPAM, costituito nel 1937 come Cassa Nazionale Assistenza Medici, ha assunto l'attuale denominazione in forza del DPR 27 ottobre 1950 che ha dato esecuzione al DLCP 13 settembre 1946, n.233 sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie.

La struttura e l'organizzazione dell'ENPAM, come Ente pubblico, sono state disciplinate, fino al 31 dicembre 1994, dallo Statuto approvato con DPR 2 settembre 1959 n. 931.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, in attuazione del DLgs n.509 del 30 giugno 1994 (che ha disposto la privatizzazione delle Casse di Previdenza per i liberi professionisti), l'Ente si è trasformato in una persona giuridica privata scegliendo la forma della Fondazione.

Come Ente privato, ferma restando l'obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione a carico degli iscritti, continua a svolgere, ai sensi di tale DLgs n.509, l'attività previdenziale del Fondo Generale per la quale era stato originariamente istituito, estesa, a partire dalla stessa data, ai laureati in odontoiatria e protesi dentaria, i quali, dall'istituzione della nuova categoria professionale avvenuta con la Legge 409 del 1985, erano rimasti privi di qualsiasi tutela previdenziale.

La Fondazione ENPAM, rispetto ai vincoli derivanti dalla precedente natura di Ente pubblico, ha maggiore autonomia gestionale, organizzativa e contabile, sia pure nei limiti imposti dalla natura pubblica delle attività previdenziali svolte, in funzione della quale, allo scopo di assicurare la continuità di erogazione delle prestazioni, è tenuta a costituire e a mantenere una riserva tecnica pari ad almeno cinque annualità delle pensioni in essere nel 1994 (con l'obbligo di successivi aggiornamenti in base al modificarsi di tale valore iniziale), deve predisporre ogni tre anni bilanci tecnici dei Fondi gestiti, deve far certificare i propri bilanci da Società a ciò abilitate, è soggetta, infine, alla vigilanza dei Ministeri del Tesoro e del Lavoro e Previdenza Sociale e al controllo, sia pure a carattere generale, della Corte dei Conti.

Gli Organismi statutari rappresentativi delle categorie iscritte hanno la potestà di deliberare e modificare i regolamenti dei Fondi di previdenza gestiti. Le normative adottate e le modifiche apportate devono essere ratificate da parte dei Ministeri vigilanti (Ministeri del Lavoro e del Tesoro).

### **Iscritti al Fondo**

A norma dell'art.21 del DLCPS 13 settembre 1946 n.233, l'iscrizione all'ENPAM è obbligatoria per tutti gli iscritti agli Albi dei medici chirurghi e degli odontoiatri tenuti dagli Ordini provinciali.

Con l'iscrizione all'Albo professionale i medici e gli odontoiatri sono iscritti obbligatoriamente ed automaticamente al Fondo di Previdenza Generale ENPAM, indipendentemente dal tipo di attività lavorativa e professionale che potranno svolgere e che darà eventualmente luogo ad altro obbligo contributivo e alla formazione di posizioni previdenziali presso altri Istituti.

Per gli odontoiatri, per quanto accennato nel precedente paragrafo, l'iscrizione decorre dal 1° gennaio 1995. I medici e gli odontoiatri che s'iscrivono agli Albi, non devono effettuare alcuna domanda d'iscrizione all'ENPAM.

Gli Ordini provinciali, infatti, comunicano direttamente all'Ente di previdenza l'avvenuta iscrizione agli Albi, ai fini dell'inclusione nei ruoli esattoriali di riscossione del contributo obbligatorio annuale al Fondo di Previdenza Generale.

L'ENPAM, a sua volta, dà notizia ai nuovi iscritti dell'avvenuta iscrizione e del numero di posizione previdenziale assegnato (il codice ENPAM, composto da nove numeri ed una lettera di controllo), indispensabile per l'individuazione del sanitario.

L'obbligo dell'iscrizione all'Ente di Previdenza deriva dal citato art.21 DLCPS 233/1946, in base al quale gli iscritti agli Albi sono tenuti anche all'iscrizione e al pagamento dei relativi contributi all'Ente di previdenza e di assistenza della categoria.

La legittimità di tale disposizione era stata posta in dubbio da alcuni ricorsi, per la parte in cui non escludeva dall'obbligo contributivo gli iscritti con attività di lavoro dipendente a tempo pieno.

Al riguardo, la Corte Costituzionale (ordinanza 707 del 9 giugno 1988) ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione sulla base di due considerazioni: che il sistema previdenziale si ispira a superiori esigenze di solidarietà sociale che impongono di prescindere da elementi soggettivi, come la maggiore o minore attività professionale e che l'art.21 del DLCPS 233/1946 razionalmente ricollega l'obbligatorietà del contributo al solo elemento oggettivo del potenziale esercizio dell'attività professionale, connesso all'iscrizione all'Albo.

### **La contribuzione annuale**

Il Fondo di Previdenza Generale è disciplinato, dal 1° gennaio 1998, dal nuovo Regolamento approvato dai Ministeri vigilanti in data 16 marzo 1998, il quale ha sostituito quello precedente di cui al Decreto del Ministero del Lavoro 22 giugno 1990, in vigore fino al 31 dicembre 1997.

Ai sensi del già citato art.21 del DLCPS 233/1946, la misura del contributo obbligatorio annuale, è deliberata, di concerto con il Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale degli Ordini dei medici e degli odontoiatri, dal Consiglio Nazionale dell'Ente costituito da tutti i Presidenti degli Ordini.

Fino al 1990 il contributo obbligatorio annuale era dovuto in misura fissa per fasce di età. Dal 1991 il contributo è stabilito in una aliquota pari al 12,5% del reddito professionale prodotto in ogni anno, con obbligo per tutti gli iscritti di versare un contributo minimo annuo.

### **Contribuzione minima per la quota A di pensione.**

Dal 1° gennaio 1998, il contributo annuo minimo è fissato nelle seguenti misure, indicizzate negli anni successivi:

- L.264.000, dal mese successivo all'iscrizione all'Albo fino al compimento del 30° anno di età;
- L.528.000, dal compimento del 30° fino al 35° anno di età;
- L.1.008.000, dal compimento del 35° fino al 40° anno di età;
- L.1.875.000, dal compimento del 40° fino al 65° anno di età.

Quando il compimento dell'età nel corso dell'anno, fa scattare una più elevata fascia contributiva, la misura del contributo minimo annuo dovuto, è determinata tenendo conto dei mesi ricadenti in ciascuna delle due fasce contributive.

Per i medici dipendenti o convenzionati che, prima del 1990, erano stati ammessi alla contribuzione ridotta, il contributo minimo dovuto è fissato nella misura di L.1.008.000, anche essa indicizzata negli anni successivi. Agli effetti del calcolo dell'ulteriore contribuzione proporzionale al reddito professionale prodotto, gli importi dei contributi annui minimi dovuti fino al compimento del 40° anno di età (L.264.000; L.528.000; L.1.008.000) nonché l'ammontare della contribuzione ridotta di L.1.008.000, corrispondono tutte a un ammontare di reddito professionale netto convenzionalmente pari a L.8.064.000.

Il contributo minimo annuo di L.1.875.000 corrisponde invece a un reddito libero professionale di L.15.000.000.

A partire dal 1999 tutte le misure dei contributi minimi obbligatori sono rivalutate in relazione alla variazione del costo della vita registrata nell'anno precedente e, quindi, crescono ogni anno in base all'inflazione man mano registrata. Aumentano, conseguentemente, ogni anno, in pari misura anche le quote di reddito professionale ad essi corrispondenti, ottenute dividendo il contributo minimo per l'aliquota 12,5%.

#### *Esonero temporaneo dal contributo minimo.*

Gli iscritti che, prima del 65° anno, siano colpiti da infortuni o malattie che comportino inabilità assoluta a svolgere la professione per una durata superiore a sei mesi, sono esonerati dal pagamento del contributo minimo obbligatorio per un periodo massimo continuativo di 24 mesi, purché ne facciano richiesta, tramite l'Ordine di appartenenza, entro 180 giorni dall'insorgere dell'evento o della malattia invalidante. I periodi di esonero dalla contribuzione sono considerati periodi contributivi ai fini del diritto e della misura delle prestazioni previdenziali. La riscossione dei contributi minimi obbligatori avviene esclusivamente a mezzo di ruoli esattoriali, emessi dall'Ente normalmente nel mese di aprile di ogni anno.

Nelle cartelle esattoriali i contributi dovuti, contrassegnati con il codice tributo 539, sono aumentati di L.102.000 a titolo di contributo per indennità di maternità, adozione e aborto ai sensi della Legge n.379/1990.

#### **Contribuzione proporzionale per la quota B di pensione.**

Sul reddito netto della libera professione, eccedente le fasce di reddito prima indicate (su cui è già stato corrisposto il contributo minimo), è dovuta una contribuzione proporzionale in base ai seguenti criteri:

*a) Iscritti liberi professionisti puri.* Dagli iscritti liberi professionisti puri, che non hanno rapporti di lavoro subordinato o di convenzione con il SSN, per tutto il reddito professionale netto che eccede quello corrispondente al contributo annuo minimo, è dovuto un contributo proporzionale del 12,50% fino al limite di L.60.000.000 (risalente al 1991), aggiornato ogni anno in base all'andamento dell'inflazione. E inoltre, sull'eventuale ulteriore fascia di reddito eccedente tale limite, è dovuto un contributo dell'1% senza alcun tetto massimo.

*b) Iscritti dipendenti o convenzionati con il SSN.* Per gli iscritti medici e odontoiatri, a rapporto di lavoro dipendente (già assicurati presso l'INPDAP o l'INPS per la loro attività di lavoro subordinato, come gli ospedalieri, i funzionari delle ASL, i docenti universitari ecc.) o a rapporto di convenzione con il SSN (medici generici, pediatri, ambulatoriali, specialisti esterni, già assicurati presso i Fondi Speciali ENPAM), nonché per i sanitari titolari di un trattamento pensionistico, è prevista la facoltà di richiedere la contribuzione proporzionale ridotta con aliquota del 2%, per il reddito professionale prodotto eccedente quello minimo, fino al limite prima indicato e, con aliquota dell'1%, per l'eventuale ulteriore fascia di reddito.

c) *Pensionati del Fondo di Previdenza Generale.* Dal 1997, il contributo proporzionale sull'eventuale reddito libero professionale prodotto è dovuto anche dai pensionati ultrasessantacinquenni del Fondo Generale, con la particolare aliquota del 2% fino al limite annuo prima indicato e dell'1% per l'eventuale eccedenza. Dal 1998, tali pensionati possono, tuttavia, chiedere l'esenzione dall'obbligo in questione.

Dichiarazione dei redditi, domanda per la contribuzione proporzionale ridotta, domanda di esenzione per i pensionati del Fondo generale.

Fermo restando l'obbligo per la contribuzione minima riscossa a ruolo a mezzo delle cartelle esattoriali, gli iscritti, devono comunicare all'Ente, ogni anno, il reddito libero-professionale netto prodotto nell'anno precedente, come risultante dalla dichiarazione ai fini IRPEF, sempreché il reddito netto prodotto sia superiore a quello corrispondente ai contributi obbligatori minimi riscossi con la cartella esattoriale.

Coloro che hanno diritto a contribuire nella misura ridotta del 2%, devono presentare la relativa dichiarazione-domanda corredandola dei documenti attestanti il rapporto continuativo di lavoro dipendente ovvero la titolarità di un trattamento pensionistico.

Per gli iscritti convenzionati con il SSN non è necessario allegare certificazioni del rapporto, già risultante all'ENPAM dalla posizione contributiva esistente presso i Fondi Speciali.

La richiesta di contribuzione proporzionale ridotta non deve essere ripetuta negli anni successivi ed è valida finché perdurano le condizioni che l'hanno consentita. Essa non può essere revocata. Se tali iscritti, in occasione della prima dichiarazione dei redditi in cui possono esprimere l'opzione per la contribuzione ad aliquota ridotta, non la scelgono, rimarranno irrevocabilmente tenuti a contribuire anche per gli anni seguenti con la normale aliquota del 12,50%.

Anche i pensionati del Fondo di Previdenza Generale rimasti iscritti agli Albi e che producono reddito professionale (qualunque ne sia l'ammontare) devono presentare la dichiarazione del reddito prodotto, a meno che non intendano avvalersi della facoltà di esenzione. In questo caso, la richiesta di esenzione (che non va documentata) va presentata entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione. Essa è irrevocabile e vale per tutti gli anni successivi.

La dichiarazione dei redditi e la richiesta di contribuzione proporzionale ridotta si effettuano sui modelli D e CR già predisposti dall'ENPAM.

La domanda di esenzione da parte dei pensionati del Fondo Generale può essere fatta con una semplice lettera non essendo stato predisposto alcun modulo. Le dichiarazioni dei redditi, le richieste di contribuzione proporzionale ridotta o di esenzione da parte dei pensionati, devono essere spedite all'Ente, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi ai fini IRPEF, con raccomandata indirizzata a "Fondazione ENPAM, Casella postale 13100 – 00185 Roma".

L'omessa presentazione della dichiarazione equivale, a tutti gli effetti del regolamento, a dichiarazione di reddito non superiore a quello minimo, ovvero, per i pensionati del Fondo Generale, a dichiarazione di completa inesistenza di reddito professionale.

### **Il reddito.**

Il reddito netto da dichiarare è quello libero-professionale, da lavoro autonomo, come definito dall'art 49, comma 1 e comma 2, lettera c) del DPR 22 dicembre 1986 n.917, risultante dalla dichiarazione mod.UNICO, quadro RE e quadro RH (se si tratta di reddito prodotto in forma associata).

Dalla determinazione del reddito libero-professionale agli effetti del contributo proporzionale, va comunque escluso quello soggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria (in particolare, quello da attività convenzionata con il SSN assoggettato già a contribuzione presso i Fondi Speciali ENPAM).

Il reddito da dichiarare è quello al netto delle spese occorse a produrlo. Nel caso del libero professionista esclusivo, il reddito netto è quindi ricavabile direttamente dal quadro RE del modello UNICO, da cui sono desumibili l'imponibile lordo, le spese e quindi l'imponibile netto.

Nella dichiarazione all'ENPAM ai fini contributivi, il libero professionista riporterà quindi il reddito netto e, detraendo dallo stesso la quota di reddito corrispondente al contributo minimo riscosso a mezzo di ruoli esattoriali, indicherà il reddito professionale eccedente e calcolerà su di esso il contributo proporzionale del 12,50% fino al limite vigente nell'anno, e dell'1%, per l'ulteriore eccedenza.

Nei casi in cui il reddito lordo del quadro RE comprende sia reddito libero-professionale puro sia reddito da attività convenzionata con il SSN (il quale va comunque escluso dalla dichiarazione perché già assoggettato a contribuzione presso i Fondi Speciali dello stesso ENPAM), la determinazione del reddito professionale netto da indicare risulta più complessa, giacché le spese di produzione del reddito rilevabili dal quadro RE si riferiscono a tutto il reddito, compreso quello derivante dall'attività convenzionata.

Per calcolare il reddito netto della libera professione pura occorrerà in tale ipotesi detrarre dal relativo reddito lordo soltanto la quota di spese riferibile proporzionalmente alla parte di reddito (quello professionale puro) da assoggettare a contributo ENPAM.

Se, per esempio, il reddito professionale complessivo è di L.75.000.000, di cui L.50.000.000 relative a reddito da convenzione e L.25.000.000 a reddito libero-professionale puro e se le spese del quadro ammontano complessivamente a L.15.000.000, corrispondenti quindi al 20% del reddito lordo, la quota spese riferibile al solo reddito libero-professionale puro di L.25.000.000 sarà pari al 20% (L.5.000.000) e pertanto il reddito netto assoggettabile al contributo ENPAM ammonterà a L.20.000.000.

Anche in questo caso, da tale ammontare dovrà essere detratto il reddito corrispondente all'importo del contributo minimo già versato con la cartella delle tasse, in modo da dichiarare soltanto il reddito eccedente, e calcolare su di esso il contributo proporzionale del 12,50% (o del 2% se l'iscritto si avvale della contribuzione proporzionale ridotta) e dell'1%, per la parte che eccede il limite annuo vigente ogni anno.

L'iscritto già pensionato del Fondo di Previdenza Generale che non intende avvalersi della facoltà di esenzione, dovrà calcolare, invece, il contributo proporzionale del 2% su tutto il reddito professionale prodotto, perché non è più tenuto alla contribuzione annua minima.

#### **Versamento della contribuzione proporzionale.**

Il pagamento della contribuzione proporzionale eccedente quella minima dovrà essere effettuato direttamente dall'iscritto, o per l'intero ammontare dovuto o per una quota del 50%, contestualmente alla presentazione della dichiarazione all'ENPAM (e cioè, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione del modello UNICO).

La seconda quota (50%) dovrà essere saldata entro il 30 settembre dello stesso anno di dichiarazione.

Dal 1998 i pagamenti devono avvenire esclusivamente a mezzo banca, in conformità alle istruzioni di versamento disposte dall'Ente.

I contributi al Fondo di Previdenza Generale, minimi e proporzionali al reddito (12,5%, 2%, o 1%), in quanto obbligatori, sono integralmente deducibili ai fini IRPEF, senza problemi di cumulo con altri contributi volontari o premi di assicurazione.